



LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Guido Federico	Presidente
dott. Maria Ida Ercoli	Consigliere
dott. Valentina Rascioni	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 449 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021

promosso da

CHIUMENTI Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Felici Bedetti per procura in calce al ricorso introduttivo

OPPONENTE

nei confronti di

A.N.A.S. s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivana Rosa Di Chio e Daniela Marzano per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

nonché nei confronti di

Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Graziosi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

ed altresì nei confronti di

VAL DI CHIANTI s.c.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Discepolo, Roberto Grasso e Gabriele Gaggioli per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

Riunito al procedimento iscritto al n.**721** del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno **2021**

promosso da

CHIUMENTI Giuseppe, come sopra rappresentato e difeso

OPPONENTE

Nei confronti di

A.N.A.S. s.p.a., Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. e Val di Chianti s.c.p.a., come sopra rappresentati e difesi

OPPOSTE

LETTO il ricorso proposto da Giuseppe Chiumenti al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità definitiva spettante a seguito del decreto con cui in data 26.05.2011 la Val di Chianti s.c.p.a. ha disposto l'espropriazione degli immobili siti nel comune di Camerino e censiti al foglio 122, mappali 150, 153, 156 e 147 del locale catasto terreni, ritenendo inadeguata l'indennità provvisoria liquidata in tale provvedimento;

VERIFICATO che la resistente ANAS s.p.a. si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando comunque la fondatezza dell'opposizione;

PRESO ATTO che si è costituita anche la Val di Chienti s.c.p.a., eccependo la violazione del divieto di *ne bis in idem* e chiedendo comunque il rigetto del ricorso;

ESAMINATA la comparsa con cui si è da ultimo costituita la Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a., eccependo il giudicato ormai intervenuto a seguito dell'opposizione proposta dalla comproprietaria delle medesime porzioni immobiliari, nonché la decadenza dalla domanda in conseguenza della mancata riassunzione di altro giudizio precedentemente avviato dal Chiumenti ed infine contestando la fondatezza del ricorso;

RAMMENTATO che è stato riunito al presente giudizio il procedimento n.721/2021 R.G., avviato dal medesimo Chiumenti al fine di proporre opposizione alla stima determinata in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri con riferimento ai medesimi immobili;

PRESO ATTO che anche in tale sede le resistenti hanno ribadito le medesime difese svolte nel giudizio anteriormente instaurato;

A scioglimento della riserva assunta in data 18.01.2023 ed all'esito delle memorie successivamente depositate dalle parti;

OSSERVA

Dev'essere preliminarmente verificato se l'esame della domanda proposta dal Chiumenti sia eventualmente precluso dalla sentenza emessa da questa Corte in data 23.03.2016 (ormai passata in giudicato), con cui è stata decisa l'opposizione proposta da Maria Feliciano Brianzoni, comproprietaria dei medesimi immobili.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito ripetutamente che "il giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa" (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, sentenza n.15780 del 12.06.2019).

Tale questione è stata approfondita in particolar modo nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 6635 del 15.06.1993, nell'ambito della quale è stato chiarito che "nell'ipotesi di espropriazione di bene indiviso spettante in proprietà a più soggetti, l'opposizione proposta dal singolo comproprietario avverso la stima amministrativa estende i suoi effetti, necessariamente unitari, anche nei confronti dei comproprietari non oppositori o rimasti estranei al giudizio promosso dal comproprietario diligente": essi subiranno quindi "tutte le conseguenze, favorevoli e sfavorevoli," determinate dall'azione avviata dal comproprietario diligente.

I principi chiaramente enunciati in tale pronuncia non sono stati superati dalla giurisprudenza successiva, la quale ha costantemente ribadito l'infrazionabilità della indennità di espropriazione e gli effetti necessariamente unitari dell'opposizione proposta anche da un solo comproprietario (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.3902 del 03.04.1995, sentenza n.4082 del 22.04.1998 e sentenza n.25966 dell'11.12.2009, oltre alla sentenza n.15780/2019 già sopra citata).

Risultano altresì indicative le pronunce n.4650/1997 e n.3313/2017, nell'ambito delle quali la peculiare fattispecie in esame è stata chiaramente distinta dalle ipotesi in cui si discute invece del risarcimento conseguente all'occupazione appropriativa, rispetto al quale ciascun comproprietario non subisce gli effetti conseguenti all'iniziativa eventualmente assunta dagli altri.

L'opposizione proposta dalla Brianzoni, all'epoca comproprietaria dei medesimi immobili oggetto dell'odierno giudizio, ha quindi determinato i suoi effetti sull'intera proprietà, anche per quanto riguarda le quote spettanti ad soggetti: né rileva il fatto che all'epoca l'opposizione fosse stata proposta soltanto avverso l'indennità provvisoriamente liquidata tenuto conto che, anche in tali ipotesi, il giudizio risulta comunque volto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.13405 del 28.04.2022).

Il giudicato ormai intervenuto preclude pertanto qualsiasi azione da parte del Chiumenti, rendendo inammissibile l'opposizione.

La soccombenza del ricorrente ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese anticipate dalle controparti, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'elevato valore della causa (ribadito dal Chiumenti anche all'ultima udienza) e dell'attività processuale concretamente svolta.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sull'opposizione alla stima proposta da CHIUMENTI Giuseppe,

DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione.

PONE a carico di CHIUMENTI Giuseppe le spese anticipate dalle controparti per la difesa nel presente giudizio, liquidate per ciascuna di esse in euro 15.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7 giugno 2023

Il Giudice relatore
dott. Valentina Rascioni

Il Presidente
dott. Guido Federico